



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020 N. 166

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020, N. 166**

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 718** ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Rapa, Minardi, Celani, Carloni, concernente: **“Per una scuola in sicurezza e in presenza”**;

MOZIONE N. 693 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: **“Permanenza degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado in deroga all'ordinanza n. 10 del 16/5/2020 del Ministero dell'Istruzione”**;

MOZIONE N. 694 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Giacinti, Micucci, Traversini, Pergolesi, Maggi, concernente: **“Gli studenti al centro, sempre”**;

MOZIONE N. 715 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: **“Istituto Tecnico Economico “G. Gelli” di Cagli – No alla cancellazione della prima classe”**;

INTERROGAZIONE N. 1008 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: **“Situazione del personale e dell'organizzazione scolastica nelle Marche e nella Provincia di Pesaro a seguito dell'emergenza covid-19”**.

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento interno)

Discussione generale

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020 N. 166

O M I S S I S

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 693. L'Assemblea legislativa regionale approva, all'unanimità, la mozione n. 693, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che con l'ordinanza del 16 maggio 2020, n. 10 del Ministero dell'Istruzione, articolo 19, comma 6, è stato statuito espressamente: "Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1 una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi", precludendo agli alunni disabili del quinto anno della scuola media superiore, con programmazione differenziata, la possibilità di ripetere l'anno scolastico al fine di acquisire maggiori competenze e conoscenze;

Considerato che

- l'articolo 192, del D. Lgs. n. 297/94, prevede espressamente al comma 4: "Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano può consentire, con la deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni portatori di handicap, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316 dal titolo "Modalità dell'integrazione scolastica";
- così anche l'articolo 14, lett. c), della legge n. 104/92, che prevede espressamente: "... a garantire la continuità educativa fra i diversi anni di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del 18° anno di età; nell'interesse dell'alunno con deliberazione del collegio docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, 2° comma, lett. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o interclasse può essere consentita una terza ripetenza in singole classi";

Tenuto conto che

- a seguito dell'emergenza epidemiologica l'attività didattica con specifico riferimento all'attività alternanza scuola/lavoro, oggi PCTO, è stata interrotta dai primi di marzo del corrente anno, non permettendo agli alunni disabili con programmazione differenziata di completare il percorso di qualifica professionale per un inserimento nel mondo del lavoro;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020 N. 166

- l'articolo 8 della legge 104/92: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" dispone che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona disabile si realizzano mediante misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro in forma individuale o associata;
- l'attività di alternanza scuola/lavoro è indubbiamente manifestazione concreta di inclusione e di integrazione per l'orientamento post diploma e l'eventuale successivo progetto di vita;
- avere statuito, invece, l'automatica promozione senza tenere in debita considerazione il mancato completamento del processo di apprendimento determina inevitabilmente un vulnus a discapito dell'alunno disabile con programmazione differenziata;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a predisporre tutte le azioni necessarie affinché, in deroga a quanto previsto dall'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 del Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui il collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe, lo ritenesse opportuno, sia consentito agli alunni disabili del quinto anno della scuola media superiore, con programmazione differenziata, la possibilità di ripetere l'anno scolastico al fine di acquisire maggiori competenze e conoscenze, determinanti nel campo dell'alternanza scuola/lavoro".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni